

Bruxelles, 25 agosto 2026
(OR. en)

12533/26

ETS 8
MI 836
COMPET 1013
ENT 211
EDUC 345
JUR 645
DELECT 134

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 5051 final
Oggetto:	DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE del 24.7.2026 che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 5051 final.

All.: C(2026) 5051 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2026
C(2026) 5051 final

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 24.7.2026

**che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica e rettifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE ("direttiva 2005/36/CE"), che elenca i titoli di formazione oggetto di riconoscimento transfrontaliero automatico.

A norma della direttiva 2005/36/CE, le seguenti professioni possono beneficiare del riconoscimento automatico delle relative qualifiche in un altro paese dell'UE, a determinate condizioni, ai fini dell'accesso a una professione regolamentata e del suo esercizio: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

Una condizione preliminare per il riconoscimento automatico è il rispetto dei requisiti minimi di formazione di cui al titolo III, capo III, della direttiva.

L'articolo 21 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE impone a ogni paese dell'UE di notificare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal titolo III, capo III, della medesima direttiva. In linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 3, di tale direttiva, i paesi dell'UE devono trasmettere le informazioni necessarie per tali notifiche utilizzando il sistema di informazione del mercato interno (IMI). Le informazioni trasmesse sono quindi verificate dalla Commissione sulla base dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva.

Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative nei paesi dell'UE, l'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare i punti pertinenti dell'allegato V, riguardo all'aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell'organismo che rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale. Finora sono state adottate otto decisioni delegate² a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4.

Le principali modifiche dell'allegato V proposte rispecchiano le evoluzioni legislative e amministrative che sono intervenute nei paesi dell'UE per il rilascio dei titoli di formazione nelle professioni disciplinate dal titolo III, capo III, della direttiva, che i paesi dell'UE hanno

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

² Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),
Decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017 (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119),
decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione, del 16 gennaio 2019 (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1),
decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020 (GU L 131 del 24.4.2020, pag. 1),
decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione, del 25 agosto 2021 (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 16),
decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione, del 23 maggio 2023 (GU L, 2023/2383, 9.10.2023),
decisione delegata (UE) 2024/1395 della Commissione, del 5 marzo 2024 (GU L, 2024/1395, 31.5.2024),
decisione delegata (UE) 2025/2187 della Commissione, del 30 luglio 2025 (GU L, 2025/2187, 29.10.2025).

notificato alla Commissione e dei quali la Commissione ha confermato la conformità ai requisiti minimi di formazione concordati. Nel caso degli architetti si applica una procedura diversa, in linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva. Per questa professione, i paesi dell'UE sono consultati tramite il sistema di informazione del mercato interno in merito all'opportunità di includere nuovi titoli o programmi nell'allegato V. Tale consultazione ha avuto luogo per le notifiche relative alla professione di architetto incluse nella presente decisione delegata.

La presente decisione delegata consolida pertanto i titoli professionali già precedentemente in uso, nuovi e modificati notificati fino al 30 giugno 2025 che sono stati valutati e approvati dalla Commissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato le autorità dei paesi dell'UE in merito alle modifiche dell'allegato V tramite il gruppo di esperti competente (gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali³) sia per iscritto, tra l'11 e il 28 novembre 2025, sia in occasione della riunione del gruppo del 4 dicembre 2025. A seguito della consultazione sono state apportate al progetto di decisione delegata le ulteriori modifiche indicate di seguito.

- Per la professione di medico specialista per l'Italia, all'allegato V, punto 5.1.3, "Biochimica", è stato soppresso il corso di formazione *Biochimica* (9).

- Per la professione di odontoiatra per la Lituania, all'allegato V, punto 5.3.2, al punto 3 è aggiunto il titolo di formazione "Magistro diplomas (*sveikatos mokslų magistro laipsnis ir gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija*)" e al punto 4 è aggiunto il titolo di "Magistro diplomas (*sveikatos mokslų magistro laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija*)".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La decisione delegata è fondata sull'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE. Detto articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater della direttiva 2005/36/CE al fine di modificare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, che riportano le denominazioni adottate dai paesi dell'UE per identificare i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia detti titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo professionale.

³ Istituito dalla decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 24.7.2026

che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁴, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE contiene gli elenchi dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.
- (2) Diversi paesi dell'UE hanno notificato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate per il rilascio dei titoli di formazione di cui al titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE.
- (3) La Commissione ha valutato le notifiche dei paesi dell'UE e ha concluso che le disposizioni da essi notificate soddisfano le condizioni di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44 e 46 della direttiva 2005/36/CE. L'esito della valutazione di tali notifiche dovrebbe comportare modifiche dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.
- (4) A seguito della notifica dell'Italia, la decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione ha aggiunto *Biochimica* quale denominazione di formazione medica specializzata all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. In linea con le spiegazioni fornite dall'Italia, la suddetta denominazione non avrebbe dovuto essere aggiunta alla direttiva 2005/36/CE. È pertanto opportuno rettificare tale errore sopprimendo la denominazione dall'allegato V della direttiva 2005/36/CE.
- (5) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire tutti i pertinenti punti dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativi ai titoli di formazione e alle denominazioni delle formazioni, ossia i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1,

⁴ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della direttiva 2005/36/CE è modificato e rettificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24.7.2026

Per la Commissione
Roxana MÎNZATU
Vicepresidente esecutiva

